



Istituto Comprensivo “PUCCINI”
Viale D. Giannotti, 41 50126 Firenze - Tel. 055 6801385 – 055680423 - 0556584793
Codice Fiscale 94188510484 - Codice Meccanografico FIC854005 - Codice univoco UFLDPW
e-mail: fiic854005@istruzione.it – fiic854005@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI

INDICE

ART. 1 - Composizione e competenze

ART. 2 - Presidenza e partecipazione

ART. 3 - Convocazione

ART. 4 - O.d.g.

ART. 5 - Attribuzioni della presidenza

ART. 6 - Funzioni del segretario

ART. 7 - Criteri di svolgimento delle sedute

ART. 8 - votazione

ART. 9 - Deliberazione

ART. 10 - Conclusione delle sedute

ART. 1 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE

La composizione del Collegio dei Docenti è stabilita dall'art.7 del D.Lgs.n.297/94.

a) Composizione

Il Collegio dei Docenti è costituito dal Dirigente, che ne è il Presidente, e da tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'istituzione scolastica. La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività, pertanto una eventuale assenza deve essere giustificata secondo le modalità previste dal CCNL e dal contratto integrativo d'Istituto e dovrà pervenire alla Segreteria e ai collaboratori del Dirigente scolastico prima dell'inizio della seduta.

b) Competenze

Il Collegio dei Docenti delibera sulle materie previste dalla normativa vigente (dlgs 297/94, art. 7; DPR 275/99, art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 14, della l. 107/2015; CCNL del 13 novembre 2007, art. 28, commi 4, 5, 7, art. 29, commi 3 e 4, art. 33, art. 66 e 88, comma 1; DPR 394/45, art. 45, CCNL 2016-18, art. 28, comma 1) nel rispetto delle prerogative assegnate al Dirigente scolastico secondo quanto previsto dall'art. 25 del dlgs 165/2001 e dall'art. 1, commi 78 e 83, della l. 107/2015. Nello specifico:

- delibera in materia di funzionamento didattico dell'istituto pertanto, nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, cura la programmazione dell'azione educativa tenendo conto di specifiche esigenze ambientali e favorendo il coordinamento interdisciplinare;
- formula proposte per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione rientranti nell'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca sperimentazione e sviluppo prevista dal DPR 275/99 (regolamento dell'autonomia scolastica);
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto, provvedendo a deliberare il piano annuale di formazione e aggiornamento;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio del personale docente;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili e stranieri, o comunque con bisogni educativi speciali;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- esprime al Dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
- elabora il PTOF sulla base delle norme in autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999 sia tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico;
- identifica, con delibera, le Funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
- delibera, su proposta del Dirigente scolastico, il piano annuale delle attività;
- delibera la programmazione dell'utilizzo della quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa nella scuola primaria;
- delibera la programmazione delle attività di potenziamento;
- delibera l'organizzazione e l'attribuzione delle attività aggiuntive necessarie alla corretta realizzazione del PTOF, fatte salve le prerogative del Dirigente scolastico previste dalle norme vigenti;
- si pronuncia su ogni argomento attribuito alla sua competenza dalle norme e

regolamenti vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme e ai contratti collettivi nazionali vigenti.

ART. 2 - PRESIDENZA E PARTECIPAZIONE

a) Presidenza

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di sua assenza, da un suo Collaboratore a ciò delegato. Il Presidente modera e regola la discussione e dirige le varie fasi di votazione delle delibere, mette ai voti le proposte, nomina gli eventuali scrutatori, mantiene l'ordine e, nel caso sia impossibile continuare la discussione, dispone la sospensione o lo scioglimento della seduta.

b) Partecipazione

Alle riunioni è ammessa la sola componente docenti e il Dirigente scolastico, salvo casi particolari previa deliberazione collegiale con maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (metà più uno dei votanti). Eventuali soggetti esterni sono ammessi solo a titolo informativo o consultivo, per il tempo strettamente necessario, e non hanno alcun diritto di voto.

Ciascun componente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del Collegio dei Docenti. La giustificazione delle assenze avviene secondo le modalità previste dal CCNL e dal contratto integrativo d'Istituto.

ART. 3 - CONVOCAZIONE

a) Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce secondo il calendario delle convocazioni ordinarie deliberato.

b) Il Collegio dei Docenti può riunirsi in seduta comune a tutti gli ordini di scuola appartenenti all'Istituto Comprensivo oppure in sedute differenziate a seconda dell'o.d.g. (Collegio dei Docenti di settore); le decisioni eventualmente assunte dal Collegio di settore non hanno valore formale e devono in ogni caso essere sottoposte all'approvazione del Collegio unitario con specifica delibera.

c) La circolare di convocazione è emanata dal Dirigente scolastico, o da chi legalmente lo sostituisce, con un anticipo di almeno *cinque* giorni, secondo il calendario delle attività deliberato. Nella circolare di convocazione sarà esplicitato nel dettaglio l'ordine del giorno degli argomenti della discussione, la data, l'ora, il luogo della convocazione e la durata.

d) Il Dirigente scolastico può convocare un Collegio dei Docenti straordinario, nel caso ne

ravvisi la necessità, con non meno di *quarantotto* ore di anticipo .

e) Il Collegio dei Docenti può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, di almeno *un terzo* dei suoi componenti. In tal caso il Collegio dei Docenti dovrà essere convocato entro *dieci* giorni alla data di ricezione a protocollo della richiesta, ove possibile.

f) Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione dei rimanenti argomenti sia rinviata ad altra seduta, non prevista, l'avviso di rinvio sarà confermato tramite circolare. Comunque vale come convocazione l'aggiornamento in sede di Collegio dei Docenti.

g) In particolari ed eccezionali situazioni di necessità o emergenza sanitaria e secondo quanto disposto dalle norme vigenti, il Collegio dei Docenti può svolgersi in modalità a distanza. In questo caso le riunioni devono svolgersi mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione;
- la riservatezza della seduta;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (auricolari). Per il collegamento dovrà essere utilizzato l'account istituzionale. Non è possibile collegarsi da mezzi di trasporto. Ogni componente potrà naturalmente, a tutela della propria privacy, inibire la visione dello spazio circostante utilizzando gli appositi accorgimenti tecnici previsti dalla piattaforma di collegamento (oscuramento o modifica dello sfondo).

Nell'avviso di convocazione deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione e il link da utilizzare per il collegamento.

Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale

è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

Resta responsabilità del singolo membro del collegio utilizzare dispositivi che permettano un'adeguata gestione del collegamento. Ad ogni collegamento attivo potrà corrispondere la presenza di un solo componente.

ART. 4 - ORDINE DEL GIORNO

a) L'o.d.g. della seduta è vincolante, non può essere modificato durante la seduta. Tuttavia, in caso di una necessità oggettiva emersa durante lo svolgimento della seduta, è possibile integrare l' o.d.g., a patto che tale necessità venga riconosciuta e legittimata dall'unanimità dei presenti.

b) Ogni componente del Collegio dei Docenti può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'o.d.g.; tale richiesta deve essere fatta per iscritto al Dirigente scolastico, almeno *tre* giorni prima della convocazione del Collegio dei Docenti. L'integrazione dell'o.d.g. verrà resa nota, almeno *un giorno* prima della seduta, attraverso apposita circolare. Il Dirigente scolastico può non ammettere l'integrazione se valuta che non rientri tra le competenze deliberative, consultive o propositive del collegio docenti.

c) L'o.d.g. deve prevedere, al primo punto, l'approvazione del verbale della seduta precedente.

d) Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione; l'inversione dell'ordine può essere presentata da qualsiasi membro e messa in votazione dal Presidente all'inizio della seduta.

e) Il Dirigente scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo relativo agli argomenti all'o.d.g., almeno cinque giorni prima della riunione o comunque tempestivamente.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

a) Il Presidente presiede il Collegio dei Docenti e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

- apre la seduta
- dà la parola
- guida e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate
- può affidare ad un docente l'illustrazione delle proposte

- stabilisce la sequenza delle votazioni
- proclama l'esito delle votazioni
- dichiara sciolta la seduta del Collegio dei Docenti
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori ed il rispetto delle norme del Regolamento del Collegio dei Docenti.

ART. 6 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO

a) Il Dirigente scolastico affida le funzioni di segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti ad uno dei docenti collaboratori.

b) Il segretario redige, su apposito registro a pagine numerate il verbale di ciascuna seduta del Collegio dei Docenti, firmato dal Presidente e dal Segretario.

- Il verbale deve contenere *il giorno e l'ora della convocazione*; *il numero dei presenti*, *il nome degli assenti*: la presenza dei componenti del Collegio dei Docenti può essere accertata mediante firma da apporre su apposito foglio o, in caso di collegamento a distanza, tramite file estratto dalla piattaforma telematica che riporta i collegamenti effettuati con gli orari: tali documenti saranno allegati al verbale dal segretario; *l'ordine del giorno*; l'orario di chiusura delle attività.
- La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.
- Per ottimizzare i tempi delle sedute, il verbale viene inviato via mail a tutti i docenti insieme al materiale propedeutico alla seduta.
- Ogni docente, nella seduta in cui si approva il verbale, ha diritto di rilevare eventuali errori e chiedere le opportune rettifiche o integrazioni. La richiesta di rettifica non può comunque costituire una nuova verbalizzazione, ma deve limitarsi ad aspetti puntuali e ben limitati non rilevati nella verbalizzazione della seduta. La rettifica è richiesta solo ed esclusivamente per via orale: non sono ammessi documenti integrativi scritti.
- Nel caso che la seduta si svolga in modalità a distanza ogni docente deve accedere con il proprio account istituzionale, affinché possa essere accertata la presenza attraverso la lista dei partecipanti e sia garantita l'assoluta riservatezza della discussione; in ogni caso farà fede il file dati estratto dalla piattaforma che riporta i collegamenti effettuati con gli orari.

ART. 7 - CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- a) Il Collegio dei Docenti si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni ed è convocato dal Dirigente scolastico, nel rispetto del piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti secondo quanto previsto dal CCNL vigente e dal contratto integrativo d'Istituto. Solo la prima convocazione dell'anno scolastico viene disposta autonomamente dal Dirigente scolastico.
- b) Per un corretto svolgimento della seduta del Collegio dei Docenti, il Dirigente, in qualità di Presidente del Collegio dei Docenti, verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti (almeno metà più uno dei componenti), modera e regola la discussione, mette ai voti le proposte, nomina gli eventuali scrutatori, mantiene l'ordine e, se necessario, dispone la sospensione o lo scioglimento della seduta stessa.
- c) Il Presidente effettua le comunicazioni iniziali.
- d) I successivi interventi del Presidente saranno diretti ad introdurre ogni punto dell'o.d.g. per poi aprire il dibattito e dare la parola in qualità di moderatore.
- e) La discussione da parte dei vari membri del Collegio dei Docenti deve avvenire in un clima di rispetto e ascolto, affinché ognuno possa esprimere la propria opinione liberamente. Pertanto gli interventi dovranno avvenire uno alla volta e per un tempo contenuto (di norma non più di *cinque* minuti, trascorsi i quali il Presidente può togliere la parola). Non sono ammesse interruzioni.
- f) Gli interventi devono essere pertinenti all'argomento trattato.
- g) Nessuno può intervenire nella discussione se non ha prima chiesto ed ottenuto la facoltà di parola dal presidente.
- h) La parola si chiede per alzata di mano.
- i) Se un membro del Collegio dei Docenti viola i principi di un civile e democratico dibattito, il Presidente potrà richiamarlo ed eventualmente togliergli la parola.
- l) Una volta avviate le operazioni di voto non sono più possibili altri interventi. Le operazioni di voto avvengono tramite alzata di mano. La votazione a scrutinio segreto è ammessa solo quando nell'argomento trattato si faccia questione di persone.
- m) Conclusa la trattazione di tutti i punti all'o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta.
- n) Nel caso in cui la durata delle sedute si protragga per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Collegio dei Docenti, su proposta del Presidente, ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti. In tal caso non è possibile integrare il precedente o.d.g.
- o) In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'o.d.g. sui quali il Collegio dei Docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

p) Nel caso che le seduta si svolga in modalità a distanza

- Dopo l'introduzione del Dirigente scolastico, ad ogni punto, sarà chiesto, a chi abbia intenzione di intervenire, di prenotarsi tramite gli strumenti offerti dalla piattaforma (alzata di mano telematica).
- Non si fanno interventi, discussioni, risposte o votazioni in chat.
- l'intervenuto dovrà essere l'unico presente alla seduta dalla propria postazione.
- I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679 ed a tal fine:
 - dovranno usare cuffie e non audio in open.
 - hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza

ART. 8 - VOTAZIONE

a) Affinché una seduta del Collegio dei Docenti sia valida deve essere presente la metà dei suoi componenti più uno. Il Collegio dei Docenti può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

b) Dichiarata chiusa la discussione, da parte del Presidente, si passa alle operazioni di voto e non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.

c) Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.

d) La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio dei Docenti decida di procedere alla votazione per singole parti, sulla base di specifiche proposte avanzate da membri del collegio.

e) Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano, per il conteggio dei voti vengono incaricati i due docenti collaboratori del Dirigente scolastico, ma si potrà procedere, se il presidente lo ritiene necessario, anche per appello nominale.

f) Quando la votazione coinvolge le persone, avverrà con scrutinio segreto.

g) Il Presidente mette ai voti tutte le proposte presentate e discusse con le modalità di cui sopra, chiedendo di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione.

h) Una proposta può essere approvata solo se risulta favorevole la maggioranza assoluta,

ossia la metà più uno, dei voti validamente espressi (art. 37, comma 3, del dlgs 297/94). Pertanto le astensioni sono conteggiate, ai fini della eventuale approvazione della delibera, tra i voti non favorevoli. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche o nulle non hanno valore ai fini della determinazione della maggioranza.

i) In caso di parità di votazione prevale il voto del Presidente.

l) In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.

m) Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta che risulta approvata con la maggioranza dei voti. Se su un singolo argomento esistono due proposte in alternativa, il Presidente mette ai voti le due proposte e risulta approvata quella che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se su un singolo argomento esistono più di due proposte, il Presidente mette ai voti tutte le proposte. Qualora nessuna delle proposte ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, mette successivamente ai voti in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero di voti favorevoli.

m) Non sono valide le delibere che non siano state sottoposte ad esplicita votazione ed approvazione del Collegio dei Docenti.

n) Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito.

o) Nel caso che la seduta si svolga in modalità a distanza: le votazioni per le singole delibere avverranno unicamente riempiendo un apposito *form* il cui link verrà condiviso nella chat della piattaforma. I voti espressi in chat sono nulli; sarà cura del docente collegarsi con un device che permetta di gestire la chat e aprire i link in modo da evitare problemi al momento del voto.

In caso di problemi di connessione generali durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione e procede a nuova votazione.

ART. 9 - DELIBERAZIONE

a) La deliberazione è l'atto tipico del Collegio dei Docenti, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva fatta salva la pubblicazione all'albo secondo le norme vigenti (art. 14, comma 7, DPR 275/99). Responsabile dell'esecuzione della delibera è il Dirigente scolastico, che non vi dà seguito se ne valuta profili di illegittimità non sanabili alla luce delle norme e delle disposizioni contrattuali vigenti.

b) A ogni delibera deve corrispondere una votazione. La delibera è adottata se i voti favorevoli sono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

- c) Al verbale deve essere allegato, come parte integrante, ogni eventuale documento richiamato nel medesimo. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono contenute nel verbale della seduta di riferimento e sono progressivamente numerate per anno scolastico.
- d) La delibera contiene il *numero ordinato per anno scolastico*, l'*oggetto*, la *premessa*, il *dispositivo*, che rappresenta la parte precettiva del provvedimento e che può indicare anche modi e tempi di attuazione della deliberazione stessa e *l'esito della votazione* (numero dei presenti alla seduta, numero dei votanti, numero degli astenuti, numero dei voti favorevoli e dei voti contrari).
- e) Non è possibile deliberare su argomenti non previsti nell'o.d.g., a meno che il Collegio dei Docenti all'unanimità decida in tal senso.
- f) Non è possibile deliberare argomenti discussi all'interno della voce "Varie ed eventuali", essendo tale voce generica al punto tale da non aver consentito ai componenti del Collegio dei Docenti una preparazione alla discussione ed una qualche formazione di volontà di voto.
- g) Le delibere del Collegio dei Docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto.

ART. 10 - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

- a) Il Presidente dichiara chiusa la seduta quando si è conclusa la trattazione degli argomenti all'o.d.g.
- b) Nel caso in cui all'ora prevista per la chiusura della riunione, non sia ultimata la trattazione degli argomenti all'o.d.g. ma sia stata prevista la prosecuzione, il Presidente sospende la seduta e ne comunica l'aggiornamento indicando giorno e ora.
- c) La durata massima del Collegio dei Docenti è prevista in 3 ore. Può arrivare a 4 ore nei periodi di sospensione delle lezioni.
- d) Di norma non è consentito ad alcun componente di lasciare l'assemblea, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione.